

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
FINANZIARIO FRA I COMUNI DI RICCIONE E COMUNE DI CATTOLICA**

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede del Comune di Riccione, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RICCIONE (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CATTOLICA (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- i comuni di Riccione e Cattolica fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Rimini Sud;*
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;*
- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013;*
- i su indicati comuni hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, avvalendosi dello strumento della "Convenzione" ex art. 30 del D.Lgs 267/00 e ss.mm., la funzione in oggetto;*
- i sopra elencati comuni hanno approvato lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata in via sperimentale del Servizio Economico - finanziario, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione economica delle risorse;*

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione stipulata ai sensi dell'art.30 del D.lgs 267/2000 ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio economico finanziario, Il servizio economico-finanziario raggruppa tutte le attività afferenti alla gestione contabile, sia per gli aspetti finanziari che economico patrimoniale. In particolare per il Comune di Riccione tali attività sono svolte dai servizi (.....)

Per il Comune di Cattolica tali attività sono svolte dal settore 1 servizi finanziari oltre che dalle attività svolte dai servizi economali-cassa.

In particolare, si dispone il conferimento della gestione:

- del Servizio finanziario di cui all'art. 153 TUEL, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;*
- del Servizio economato di cui all'art. 153, comma 7, TUEL;*

Nella fase sperimentale, che durerà fino al termine della presente convenzione, la gestione associata avverrà tramite l'utilizzo della responsabile dirigente del Comune di Riccione Dott.ssa Cinzia Farinelli.

Per la gestione dei servizi in convenzione, sarà possibile, altresì, utilizzare personale a tempo parziale secondo le previsioni di cui all'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 comparto regioni e Autonomie Locali, previa adozione di separati atti da parte delle rispettive amministrazioni. In base ai commi 3 e 7, del suddetto art.14, al personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e servizi in convenzione sarà possibile riconoscere particolari forme di incentivazione (nell'ambito dei trattamenti accessori disciplinati dall'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999, che devono ritenersi gli unici consentiti) con oneri a carico delle risorse decentrate dell'ente di appartenenza, in considerazione delle specifiche condizioni di utilizzo che saranno determinate.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi

istituzionali delle Amministrazioni stipulanti ed a conseguire una economica gestione delle risorse.

3. La presente gestione associata riguarda tutte le attività inerenti il servizio economico - finanziario attribuite da norme, regolamenti, delibere in essere presso i Comuni di Riccione e Cattolica.

Art. 2 FINALITÀ

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi finanziari attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali in essere presso i due comuni aderenti, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

Art. 3 DURATA

1. La presente convenzione ha durata di mesi dodici dal 16.09.2015 al 15.09.2016 ;

2. Le amministrazioni comunali procederanno in prossimità della scadenza della presente convenzione a considerare:

a) il possibile rinnovo, ai medesimi patti e condizioni;

b) una complessiva riformulazione;

c) a non rinnovare tale convenzione.

3. E' consentita la disdetta della presente convenzione, con preavviso di almeno due mesi, mediante invio di comunicazione tramite PEC, anche da parte di una delle parti..

Art. 4 ONERI FINANZIARI

1. ~~Gli emolumenti dovuti alla dirigente responsabile, compresa l'indennità di posizione calcolata con il sistema di pesatura del Comune di Riccione relativa ai servizi oggetto della presente convenzione svolti presso il medesimo ente, saranno corrisposti dal Comune di Riccione, che curerà anche il pagamento dei relativi contributi dalla Cassa previdenza degli impiegati degli enti locali e agli altri Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali; Il sistema di ripartizione dei costi fra i due enti è basato sulla spesa del dirigente del Comune di Riccione, calcolando l'indennità di posizione con il sistema di pesatura del Comune di Riccione relativa ai servizi oggetto della presente convenzione svolti presso il medesimo ente.~~

2. Tutte le spese inerenti il servizio convenzionato sono ripartite tra i Comuni in misura pari alla suddivisione degli abitanti ed esattamente nelle quote sotto indicate:

Riccione (n. 35.223 abitanti) 67,41%

Cattolica (n. 17.029 abitanti) 32,59%

3. La retribuzione di risultato farà capo alle risorse decentrate dei due enti e sarà liquidata da ogni singolo comune a seguito dell'applicazione del sistema di valutazione presente in ogni singola amministrazione.

Art. 5 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte dagli enti convenzionati.

Art. 6 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

2. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 8 NORME FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI RICCIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI CATTOLICA